

Studio Legale
Avv. Antonio Cardile
Avv. Giuseppe Micali
Via San Filippo Bianchi, 54 – 98122 Messina
Tel. 090 675242 – Fax 090 674488

ON.LE TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

(con richiesta di autorizzazione della notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c.)

Per la sig.ra **DI BLASI FRANCESCA**, nata a Mainz (Germania) e residente in Terme Vigliatore (Messina), Via A. De Gasperi n. 5 (C.F. DBL FNC 82P65 Z112J), rappresentata e difesa per procura allegata al presente ricorso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Giuseppe Micali (C.F.: MCL GPP 59M30 F158R, PEC: giuseppemicali@pec.it) e dall'Avv. Antonio Cardile (C.F.: CRD NTN 68R20 F158C, PEC: avv.antonio.cardile@pec.it), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento al seguente numero di *fax*: 090/674488 e/o agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588);

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE di MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80005000833);

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E TECNOLOGICO "L. DA VINCI" di MILAZZO, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 92011390835);

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DI



tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (graduatorie provinciali supplenze) di 2^a Fascia e G.I. (graduatorie istituto) relativi al personale docente delle **classi di concorso A011** (discipline letterarie e latino) **ed A012** (discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) validi per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 relativamente all'Ambito Territoriale di Messina.

PREMESSE

La Prof.ssa Francesca Di Blasi è una docente precaria di discipline letterarie e latino (classe di concorso A011) e discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° grado (classe di concorso A012), giusto riconoscimento dei propri percorsi studenteschi.

In data 10/7/2020 il Ministero dell'Istruzione, ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale (O.M.) n. 60 avente ad oggetto *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

L'art. 1 dell'O.M. suindicata prevede che: *“La presente ordinanza disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.

L'art. 2 del Decreto dipartimentale n. 858 del 21.07.2020 ha poi fissato il termine di presentazione della domanda di inserimento nel breve lasso temporale corrente dal 22 luglio 2020 al 6 agosto 2020 in modalità esclusivamente telematica.

In virtù dei titoli posseduti la ricorrente, a seguito della istituzione delle richiamate nuove graduatorie, ha proposto all'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di Messina regolare domanda di inserimento nelle c.d. Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto (GI) del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, seguendo le procedure previste dalla richiamata ordinanza ministeriale n. 60 del 10/7/2020.



La ricorrente, pertanto, ha provveduto ad inserire - per le valutazioni dei punteggi previsti dai relativi allegati A/4 di cui all'O.M. citata - le dichiarazioni personali e tutti i titoli di accesso, accademici-professionali-culturali e di servizio, prestati ed in possesso fino all'a.s. 2019/2020 ed ha presentato la rituale domanda di inserimento in data 31/7/2020 utilizzando il sistema informatico ministeriale denominato istanze on line (POLIS).

In particolare ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di **seconda fascia GPS** per le seguenti classi di concorso:

- Discipline Letterarie e Latino (A011);
- Discipline Letterarie e Latino nella Scuola Secondaria di 2° grado (A012).

Inoltre ha presentato domanda tendente ad ottenere l'ulteriore inserimento nelle correlate **G.I.** (graduatorie d'istituto) **di 3° Fascia** delle scuole della provincia, per le medesime suddette classi di concorso. (All. n. 1)

A seguito dell'inserimento nelle suddette graduatorie, la docente è stata individuata dalla Graduatoria d'Istituto (G.I) quale avente diritto alla stipula di un contratto a tempo determinato per 18 ore dal 15/4/2021 al 7/5/2021 (con possibilità di ulteriori proroghe) per l'insegnamento di Discipline Letterarie e Latino nella Scuola Secondaria di II grado - classe di concorso A012 - presso l'Istituto Tecnico Economico ed Tecnologico "Leonardo da Vinci" di Milazzo. (All. n. 2)

Ottenuto il suddetto incarico, il Dirigente Scolastico dell'ITET "L. Da Vinci" - in ottemperanza all'art. 8, comma 7, della richiamata O.M. 60/2020 (che prevede che *"L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate"*) ha effettuato i controlli della documentazione della ricorrente ed, in maniera palesemente errata, ha ritenuto che la verifica avesse avuto esito negativo.

Per completezza si trascrive il contenuto delle disposizioni di cui all'art. 8 commi 8, 9 e 10 dell'ordinanza 60/2020 prevedono quanto segue: *"Art. 8 c. 8 - All'esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente*



validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

Art. 8 c. 9 - In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

Art. 8 c.10 - Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.” (All. n. 3)

Nella fattispecie, all'esito dei controlli effettuati dal Dirigente scolastico, con decreto n. 04560 del 14/5/2021 recante la seguente motivazione “*Considerato che il titolo di studio posseduto.....**risulta carente dei CFU previsti dalla tabella A per la tipologia L-LIN 01, MGGR01, LANT 02 o 03 e L-FIL-LET04**”, veniva proposta la revoca del contratto e l'esclusione della ricorrente dalle GPS e dalle G.I. per gli anni di vigenza delle stesse. (All. n. 4)*

La proposta del Dirigente è stata poi acriticamente recepita – senza effettuare alcuna attività istruttoria o di controllo (disattendo le indicazioni provenienti dall'amministrazione centrale) – dall'Ambito Territoriale di Messina, il quale con decreto dirigenziale n. m.pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0013279 del 17/5/2021 ne confermava i contenuti, disponendo anche che il servizio in precedenza prestato in tali



classi di concorso (dal 15/4 al 7/5/2021) vada considerato svolto di fatto, ma non di diritto. (All. n.5)

Il provvedimento adottato dal Dirigente Scolastico in data 14/5/2021 e quello in seguito adottato dall'Ambito Territoriale di Messina in data 17/5/2021 sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente, che ha invece pieno diritto ad ottenere sia la permanenza nelle G.P.S. e nelle G.I., sia il riconoscimento del servizio svolto nell'a.s. 2021/2021 quale servizio svolto non solo di fatto ma anche di diritto (con conseguente attribuzione, nelle successive graduatorie, del punteggio derivante da tale servizio, ossia 2 punti per ogni mese di servizio svolto).

Pertanto in data 19/5/2021 la prof.ssa Di Blasi, a mezzo PEC, proponeva reclamo avverso il suddetto provvedimento, evidenziandone vari profili di illegittimità. (All.n.6)

Il reclamo, purtroppo, non sortiva alcun effetto.

Si aggiunge che, a causa della cancellazione da tali graduatoria, la ricorrente – pur essendo stata convocata da numerose scuole (v. allegati) per prestare ulteriore attività lavorativa a tempo determinato sino al 30/6/2021 – non ha potuto prestare tale ulteriore servizio a causa dell'illegittima cancellazione di cui si controverte. (All. n. 7)

Alla ricorrente, pertanto, non resta altra via che quella di proporre il presente ricorso giurisdizionale al fine di tutelare i propri diritti ed ottenere il regolare reinserimento nelle GPS e G.I. per l'a.s. 2021/2022, da cui deriverà la possibilità per la stessa di fruire di ottenere incarichi a tempo determinato a decorrere dall'1/9/2021 sino alla scadenza dell'anno scolastico (31/8/2021) o sino al termine delle lezioni (30/6/2021) o anche l'assunzione a tempo indeterminato, dato che – per l'a.s. 2021/2022 il MIUR ha previsto che i posti residui (non assegnati a seguito di concorso ovvero da GaE) siano attribuito attingendo alle GPS.

E' inoltre opportuno che l'emittendo provvedimento cautelare riconosca, il capo alla ricorrente anche il diritto ad ottenere l'attribuzione dell'ulteriore punteggio (cd. punteggio "giuridico") che le sarebbe stato assegnato se avesse potuto prestare ulteriore



servizio sino al termine dell'a.s. 2020/2021, oltre ovviamente al punteggio derivante dal servizio effettivamente di fatto prestato (dal 15/4 al 7/5/2021).

Essendo falliti i tentativi di risolvere la questione in via stragiudiziale, si è costretti a rivolgersi a codesto On. Tribunale per proporre la domanda cautelare di cui *infra*, a fondamento della quale si deduce quanto segue

Sul fumus boni iuris

L'esclusione della ricorrente dalle GPS e dalle G.I. per gli anni di vigenza delle stesse è illegittima, per cui va disposta l'iscrizione della stessa nelle stesse, come inizialmente disposto dall'Amministrazione scolastica.

Va premesso che il M.I.U.R., dopo la pubblicazione del D.P.R. 14/2/2016 n. 19, contenente il "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133*", ha previsto ulteriori modifiche all'assetto dei requisiti per l'insegnamento, disponendo - con il Decreto Ministeriale n. 259/17 - la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR n. 19/2016.(All. n. 8 e 9)

In particolare nell'Allegato A del decreto ministeriale sopra richiamato per la classe di concorso **A011** (ex 51/A) (Discipline letterarie e latino) è stato previsto che i requisiti di accesso per l'insegnamento di tale disciplina siano quelli previsti nella tabella sottostante:

(All. n. 10)



NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E CORRISPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO		REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI			
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso DM 22/2005 (Lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004 Diplomi accademici di II livello	Note
A-11 ex 51/A	Discipline letterarie e latino Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale	Lauree in: Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (1) Lauree in: Lettere; Filosofia; Materie letterarie, Pedagogia (2) Laurea in Pedagogia (3) Laurea in Filosofia (4) Lauree in: Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (5)	LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (6) LS 2-Archeologia (6) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (6) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (6) LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (6) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (6) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (6) LS 16-Filologia moderna (6) LS 21-Geografia (6) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (6) LS 40-Lingua e cultura italiana (6) LS 44-Linguistica (7) LS 51 - Musicologia e beni musicali (6) LS 93-Storia antica (6) LS 94: Storia contemporanea (6) LS 95-Storia dell'arte (6) LS 97-Storia medioevale (6) LS 98-Storia moderna (6)	LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia (6) LM 2-Archeologia (6) LM 5-Archivistica e biblioteconomia (6) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (6) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali (6) LM 14-Filologia moderna (6) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità (6) LM 39-Linguistica (7) LM 43- Metodologie informatiche per le discipline umanistiche (6) LM 45 - Musicologia e beni culturali (6) LM 80-Scienze geografiche(6) LM 84-Scienze storiche(6) LM 89-Storia dell'arte(6)	(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/1). (2) Dette lauree, purché conseguite entro l'anno accademico 1986-1987, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura latina. (3) Detta laurea, purché conseguita entro l'A.A. 1993-1994, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. (4) Detta laurea, purché conseguita entro l'A.A. 2000-2001, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di geografia. Laurea non più prevista, ai sensi del D.M. n. 231/1997. (5) Dette lauree purché conseguite nell'A.A. 2000-2001, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. (6) Con almeno 96 crediti nei settori scientifico/disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT o M-STO, di cui 24 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN 01, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04.
					disciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT o M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET /04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 o M-STO/01 o 02 o 04 La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall'a. a. 2019-2020 con almeno 80 crediti nei settori scientifico/disciplinari L-LIN/01 (Glossologia e linguistica), L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno, 12 L-LIN/01, 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 6 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 18 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.

Come si evince dalla superiore tabella, nel caso in cui si sia in possesso della laurea magistrale in Filologia moderna (come nel caso della ricorrente), bastano 96 crediti CFU nelle materie previste dalla superiore tabella, al fine di avere il titolo all'insegnamento e, quindi, l'inserimento in GPS e nella graduatorie d'istituto (GI).

Nel caso di specie la ricorrente vanta addirittura 138 CFU utili (molti di più dei 96 previsti), dato che nella valutazione dei titoli ai fini dell'inserimento nelle graduatorie in questione, occorre valutare anche i crediti formativi universitari od accademici acquisiti a seguito di frequenza ed al superamento di esami finali di master o corsi *post lauream*, che integrano a tutti gli effetti il titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento per come richiesti dall'ordinamento delle classi di concorso.

Si precisa che i CFU (in totale 108) vantati dalla ricorrente sono stati conseguiti nei seguenti settori disciplinari:

38 nel settore L-FIL-LET / 04;
 12 nel settore L-FIL-LET / 10;
 12 nel settore L-FIL-LET / 12;
 22 nel settore L-LIN / 01;
 18 nel settore MGGR / 01;
 12 nel settore L-ANT / 02 - 03;
 24 nel settore M-STO / 01 - 02 - 04

(All. n. 11)

Ad *abundantiam* si soggiunge che per la classe di concorso A011 la nota 6 prevede che, qualora la laurea sia stata conseguita a decorrere dall'a.a. 2019/2020 (come nel caso della ricorrente) la stessa sia titolo di accesso con almeno 80 CFU nei medesimi settori disciplinari compresi nei 96 sopra richiamati.

E' quindi errato d'illegitimità il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS e dalle GI, per la classe di concorso A011, vantando la stessa un numero addirittura superiore al minimo richiesto per ottenere l'inserimento in tali graduatorie.

Per la classe di concorso **A012** (ex 50/A) (Discipline letterarie negli istituti secondari di II grado), invece, è stato previsto che i requisiti di accesso per l'insegnamento di tale disciplina siano quelli previsti nella tabella sottostante:



(All. n. 12)

NUOVA CLASSE DI CONCORSO E DI ABILITAZIONE E CORRISPONDENZA CON PRECEDENTI CLASSI DI CONCORSO		REQUISITI DI ACCESSO CLASSI DI ABILITAZIONI			
Codice	Denominazione	Titoli di accesso DM 39/1998 (Vecchio ordinamento)	Titoli di accesso DM 22/2005 (lauree specialistiche e integrazione vecchio ordinamento)	Titoli di accesso Lauree magistrali DM 270/2004 Diplomi accademici di II livello	Note
A-12 ex 50/A	Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado	Lauree in : Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (1) Lauree in Lingue e letterature straniere (2) Lauree in : Lettere; Filosofia; Materie letterarie; Pedagogia (3) Laurea in Storia (4) Lauree in Conservazione di beni culturali (5) Lauree in: Filosofia; Pedagogia; Scienze dell'educazione, Geografia; Lettere; Materie letterarie; Storia (6)	LS 1-Antropologia culturale ed etnologia (7) LS 2-Archeologia (7) LS 5-Archivistica e biblioteconomia (7) LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali (7) LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico (7) LS 15-Filologia e letterature dell'antichità (7) LS 16-Filologia moderna (7) LS 21-Geografia (7) LS 24-Informatica per le discipline umanistiche (7) LS 40-Lingua e cultura italiana (7) LS 44-Linguistica (8) LS 51 - Musicologia e beni musicali (7) LS - 73 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LS 93-Storia antica (7) LS 94-Storia contemporanea (7) LS 95-Storia dell'arte (7) LS 97-Storia medioevale (7) LS 98-Storia moderna (7)	LM 1-Antropologia culturale ed etnologia(7) LM 2-Archeologia(7) LM 5-Archivistica e biblioteconomia(7) LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali(7) LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali(7) LM 14-Filologia moderna(7) LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità(7) LM 39-Linguistica (8) LM 43-Metodologie(7) informatiche per le discipline umanistiche(7) LM 45 - Musicologia e beni culturali (7) LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (7) LM 80-Scienze geografiche (7) LM 84-Scienze storiche(7) LM 89-Storia dell'arte(7)	(1) Dette lauree sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina o letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia. (Vedi Tab. A/1). (2) Dette lauree, limitatamente agli istituti con lingua di insegnamento italiana nella provincia di Bolzano, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi di cui alla nota 1 ed un corso biennale di lingua e/o letteratura tedesca. (3) purché conseguite entro l'A.A. 1986-1987 (4) La laurea in storia, purché conseguita entro l'anno accademico 1986-1987, è titolo di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana. (5) Dette lauree, purché conseguite entro l'anno accademico 1993-1994, sono titoli di ammissione al concorso solo se il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. (6) Dette lauree, purché conseguite entro l'A.A. 2000-2001, sono titoli di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di lingua e/o letteratura latina, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia. <i>Le lauree in Filosofia, Pedagogia e Scienze dell'educazione non sono più previste ai sensi del D.M. 231/1997.</i> (7) Con almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04 (8) Detta laurea è titolo di accesso se conseguita entro l'a.a. 2019/2020 con almeno 80 crediti nei settori scientifico

					(7) Detta laurea è titolo di accesso se conseguita entro l'a.a. 2018/2019, con almeno 90 crediti nei settori scientifico/disciplinari L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT o M-STO, di cui almeno 24 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 12 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04 La medesima laurea è titolo di accesso se conseguita a decorrere dall'a.a. 2019-2020, con almeno 90 crediti nei settori scientifico/disciplinari L-LIN/01 (Glottologia o linguistica), L-FIL-LET, M-GGR, L-ANT, M-STO, di cui almeno 12 L-LIN/01, 18 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 M-GGR/01, 6 L-ANT/02 o 03, 12 M-STO/01 o 02 o 04
--	--	--	--	--	--

Come si evince dalla superiore tabella, nel caso in cui si sia in possesso della laurea magistrale in Filologia moderna (come nel caso della ricorrente), bastano 84 crediti CFU nelle materie previste dalla superiore tabella, al fine di avere il titolo all'insegnamento e, quindi, l'inserimento in GPS e nella graduatorie d'istituto (GI).

Nel caso di specie la ricorrente vanta addirittura 138 CFU utili (molti di più degli 84 richiesti).

Come sopra già evidenziato i CFU sono stati conseguiti nei seguenti settori disciplinari:

38 nel settore L-FIL-LET / 04;

12 nel settore L-FIL-LET / 10;

12 nel settore L-FIL-LET / 12;

22 nel settore L-LIN / 01;

18 nel settore MGGR / 01;

36 nei settori L-ANT / 02 – 03 e M-STO / 01 – 02 – 04

(All. n. 13)

Ad *abundantiam* si soggiunge che per la classe di concorso A 012 la nota 7 prevede che, qualora la laurea sia stata conseguita a decorrere dall'a.s 2019/2020 (come nel caso della ricorrente) la stessa sia titolo di accesso con almeno 90 CFU nei settori ivi indicati.

Il provvedimento di esclusione della ricorrente dalle GPS e dalle GI è quindi errato ed illegittimo anche con riferimento alla classe di concorso A012, vantando la stessa un numero di CFU ben superiore al minimo richiesto per ottenere l'inserimento in tali graduatorie.

Si soggiunge che l'approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da essa discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all'assunzione e, per l'Amministrazione che ha indetto il concorso, l'obbligo correlato (quest'ultimo soggetto al regime di cui all'art. 1218 c.c.) sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno.

Tale danno, per la cui concreta liquidazione, si fa riserva di instaurare apposito giudizio di merito, andrà anche commisurato alla retribuzioni che la ricorrente non potrà



percepire dal momento in cui avrebbe dovuto, sulla base della corretta graduatoria, assumere l'incarico di docente a lei spettante.

Allo stato, in via cautelare, si chiede di dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio nella GPS e G.I. per la Provincia di Messina per l'anno scolastico 2021/2022, ed anche di dichiarare che il servizio svolto nell'a.s. 2021/2021 quale servizio svolto non solo di fatto ma anche di diritto al fine di evitare che la stessa subisca un ingiusto ed irreparabile pregiudizio.

Si chiede altresì di accertare il diritto ad ottenere – per le graduatorie che saranno utilizzate per l'a.s. 2021/2022 e per quelli successivi - dell'ulteriore punteggio (cd. punteggio “giuridico”) che le sarebbe stato assegnato se avesse potuto prestare ulteriore servizio sino al termine dell'a.s. 2020/2021, oltre ovviamente al punteggio derivante dal servizio effettivamente di fatto prestato (dal 15/4 al 7/5/2021).

Sul periculum in mora

L'errata attribuzione del punteggio e la conseguente esclusione dalle GPS e dalla G.I. impedisce alla ricorrente di poter ottenere l'assegnazione dell'incarico per 18 ore a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato.

Va evitato che tale pregiudizio si verifichi per l'a.s. 2021/2022 e la proposizione del solo giudizio di merito (con i correlati lunghi tempi di definizione) vanificherebbe del tutto le finalità della norma (considerata la validità solo per il prossimo anno scolastico delle graduatorie in questione), dato che non potrà essere assunta attingendo dalle GPS e dalle G.I.

La durata media di un giudizio di merito, infatti, rende altamente probabile che lo stesso verrebbe definito quando la validità delle graduatorie sarebbe già spirata, derivandone da ciò l'esistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifica la domanda di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Si soggiunge altresì che, oltre a consentire alla ricorrente di poter fruire di importanti *chance* lavorative, che le sono state ingiustamente precluse, l'adozione della misura cautelare *infra* richiesta è altresì necessaria in quanto, in caso di mancato riconoscimento dei CFU sopra specificati, la stessa non potrebbe validamente dichiarare



il possesso dello stesso anche in futuro (in quanto non le sarebbe automaticamente riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione) per tutti gli aggiornamenti che dovranno essere effettuati nel corso della sua carriera.

Va anche considerato l'Ambito Territoriale di Messina ha recentemente comunicato le date previste per le convocazioni afferenti le convocazioni degli incarichi da GPS per l'a.s. 2021/2022 e che sussiste pertanto il rischio che siano attribuite cattedre a colleghi che vantano punteggi inferiori a quello della ricorrente.

In caso di mancato accoglimento della misura cautelare, la ricorrente sarebbe quindi esclusa dalla possibilità di concrete *chance* lavorative derivanti dal corretto inserimento nelle GPS e nelle GI a partire dall'1/9/2021 (data in cui prenderanno servizio i docenti necessari per far fronte alle esigenze che si sono manifestate o si manifesteranno ed anche per colmare le lacune di organico ancora in essere).

Il pregiudizio imminente subito dalla ricorrente è peraltro “irreparabile”, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*). Evidente è dunque la sussistenza di un pericolo non risarcibile.

Il mancato riconoscimento del corretto punteggio ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, non consentirà l'inserimento nella scuola in occasione delle successive ulteriori convocazioni che saranno disposte nel corso dell'anno scolastico 2021/2022 e si risolverà in una perdita di professionalità e di *chance*.

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere il diritto all'inserimento nelle graduatorie in questione comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica ma anche di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale e relazionale. L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, dato che la tutela cautelare mira non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.



Il protrarsi dell'esclusione dalla graduatorie a causa di una errato conteggio dei CFU previsti dalla Tabella A del sopra richiamato decreto ministeriale compromette quindi significativamente la sfera dei rapporti lavorativi, oltre che la stabilità personale e familiare della ricorrente.

Per quanto sopra esposto e con riserva di ulteriori deduzioni, si confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, previa fissazione di udienza *ad hoc* per la comparizione delle parti, accertata la sussistenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto all'inserimento della ricorrente nelle GPS e G.I. per la provincia di Messina attualmente in vigore (per il biennio 2020/2022), con il numero di CFU indicati in narrativa nella classe di concorso A011 e A012, con ogni conseguenza di legge;
- 2) Ordinare all'Ambito Territoriale di Messina di inserire la ricorrente nelle graduatorie suindicate, inerenti le classi di concorso A011 e A012, con ogni conseguenza di legge;
- 3) Accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio svolto nell'a.s. 2021/2021 (dal 15/4/2021 al 7/5/2021) quale servizio svolto non solo di fatto ma anche di diritto, nonché accertare e dichiarare il diritto della stessa ad ottenere – per le graduatorie che saranno utilizzate per l'a.s. 2021/2022 e per quelli successivi – l'attribuzione dell'ulteriore punteggio (cd. punteggio “giuridico”) che le sarebbe stato assegnato se avesse potuto prestare l'ulteriore servizio per la quale era stata individuata come docente a tempo determinato sino al termine dell'a.s. 2020/2021;
- 4) Emettere ogni altro provvedimento necessario o utile alla cessazione del pregiudizio lamentato in narrativa;
- 5) Con vittoria di spese e compensi, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si producono i seguenti documenti:

1. Domanda inserimento in GPS e G.I.;



2. Contratto a T.D.;
3. Ordinanza M.I. n. 60/2020;
4. Decreto Esclusione Dirigente Scolastico;
5. Decreto Esclusione Ambito Territoriale di Messina;
6. Reclamo avverso l'esclusione;
7. Mail per Convocazioni a T.D.;
8. D.P.R. 19/2016;
9. D.M. 259/2017;
10. Stralcio D.M. 259/2017 per c.d.c A011;
11. Titoli di Studio con relativi settori disciplinari e CFU;
12. Stralcio D.M. 259/2017 per c.d.c A012;
13. Titoli di Studio con relativi settori disciplinari e CFU;
14. Dichiarazione reddituale.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, poiché il presente ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) e delle G.I. (Graduatorie Supplenze) dell'ambito territoriale di Messina validi per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 per le classi di concorso A011 ed A012 potenzialmente controinteressati e considerato che:

- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'enorme numero dei destinatari e dell'immane difficoltà a reperire i rispettivi indirizzi;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarebbe oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della Legge 21/7/2000 n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- numerosi Tribunali (ivi compreso l'On.le Tribunale adito), in fattispecie analoghe, hanno disposto, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale



notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte e quindi – in applicazione dell'art. 151 c.p.c. – hanno autorizzato parte ricorrente alla notifica ai controinteressati nell'apposita area tematica del sito istituzionale del M.I.U.R. e dell'A.T. di interesse;

CHIEDONO

che codesto On.le Tribunale, voglia autorizzare la notifica del ricorso ai docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dei seguenti dati: a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data della udienza; b) nome della ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti i docenti inseriti negli elenchi delle G.P.S. (Graduatoria Provinciale Supplenze) e delle G.I. (Graduatorie Supplenze) dell'ambito territoriale di Messina validi per l'a.s. 2021/2022 per le classi di concorso A011 ed A012; e) testo integrale del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia (vertente in materia di pubblico impiego) ha valore indeterminabile e che la stessa è esente dal versamento del contributo unificato per ragioni reddituali. Al riguardo parte ricorrente dichiara, come da allegato, che il reddito familiare imponibile della stessa ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.

Alla redazione del presente atto ha collaborato, ai fini della pratica forense, la Dott.ssa Gloria Giordano.

Salvo ogni altro diritto od azione.

Messina, 03/7/2021

Avv. Antonio Cardile

Avv. Giuseppe Micali

